Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 131

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 8 giugno 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 131 DELL'8 GIUGNO 1937-XV:

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. 792.
Modificazioni allo statuto del Regio istituto superiore orientale di Napoli.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 aprile 1937-XV, n. 788.
Costituzione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Lecce, ed approvazione dello statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;
Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli Istituti per case popolari;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2 — ultimo comma — della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Viste le relazioni di S. E. il Prefetto di Lecce, di cui alle lettere 26 gennaio 1937, n. 20778, e 16 febbraio 1937, n. 4069, relative alla costituzione in quel Capoluogo, dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Lecce ed alla nomina del presidente in persona del signor comm. Giuseppe Bacile, presidente di quel Tribunale civile e penale;
Visti l'atto costitutivo del detto Ente in data 13 febbraio 1937 con le allegate deliberazioni degli enti conferenti e l'annesso statuto organico composto di 27 articoli, redatto in conformità del sopraindicato statuto tipo, trasmessi per conseguire il riconoscimento giuridico dell'ente stesso;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del detto Ente provinciale e di nominare presidente il suddetto comm. Giuseppe Bacile;
Sentito il Consiglio di Stato;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per case popolari costituito in Lecce con atto in data 13 febbraio 1937, è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Lecce » ed è approvato il suo statuto organico, composto di 27 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il sig. comm. avv. Giuseppe Bacile è nominato presidente del suddetto Ente, a termini dell'art. 4 del sopracitato statuto organico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV, n. 789.
Requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di inserviente nell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1699, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2226, portante modificazioni alla ripartizione dei posti nell'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1935-XIII, n. 13, concernente l'istituzione dei posti di commesso capo e di capo agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale di ciascun Ministero;
Visto il R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1873, concernente l'istituzione di un posto di capo agente tecnico e di un posto di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità di stabilire nuovi requisiti per l'ammissione al concorso per la nomina ad inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per essere ammessi ai concorsi per la nomina ad inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra è necessario, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni:

a) avere prestato servizio militare;
b) possedere un titolo di studio non inferiore al certificato di compimento alla fine della quinta classe elementare o alla licenza elementare secondo il precedente ordinamento scolastico;

c) prestare servizio da almeno un anno quale salariato alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. **790.**

Partecipazione di alcuni enti di carattere nazionale alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici per la propaganda granaria per la campagna 1936-37.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per l'agricoltura e per le foreste e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'anno agrario 1936-37, gli enti di carattere nazionale appresso elencati sono chiamati a partecipare alla mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313.

Ai detti enti sono assegnati, a carico del cap. 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1936-37, i contributi statali per ciascuno di essi rispettivamente indicati:

Al Sindacato nazionale fascista tecnici agricoli	L.	150.000
Alla Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia	»	12.000
All'Istituto fascista di tecnica e propaganda agraria	»	15.000
Alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura	»	35.000
Al Comitato per il Concorso del grano fra parroci e sacerdoti	»	60.000
Al Comitato nazionale della stampa agricola italiana	»	6.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. **791.**

Erezione in ente morale della Società Incremento Corse con sede in Roma.

N. 791. R. decreto 29 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, la Società Incremento Corse, con sede in Roma, viene eretta in ente morale, e ne viene approvato lo statuto relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 maggio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni circolari alla Società Bancaria Marchigiana di Ancona, in liquidazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visti il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283 e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, su la disciplina degli assegni circolari;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, recante nuove disposizioni sull'assegno circolare;
Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, relativo alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito;
Su domanda della Banca delle Marche e degli Abruzzi nella sua qualità di liquidatrice della Società Bancaria Marchigiana di Ancona, in liquidazione;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' revocata alla Società Bancaria Marchigiana di Ancona, in liquidazione, a richiesta, l'autorizzazione ad emettere assegni circolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1746)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 maggio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni circolari alla Banca Bergamasca di depositi e conti correnti, in liquidazione, di Bergamo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visti il R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283 e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923, su la disciplina degli assegni circolari;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1736, recante nuove disposizioni sull'assegno circolare;
Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, relativo alla difesa del risparmio ed all'esercizio del credito;
Su domanda del liquidatore della Banca Bergamasca di depositi e conti correnti in liquidazione, di Bergamo;
Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta

È revocata alla Banca Bergamasca di depositi e conti correnti in liquidazione, di Bergamo, a richiesta, l'autorizzazione ad emettere assegni circolari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1937 - Anno XV

(1747) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 28 maggio 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces (Bolzano).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656 e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 29 giugno 1935 la Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces (Bolzano) veniva sciolta e posta in liquidazione e che la liquidazione stessa veniva affidata ad un Collegio di tre liquidatori;

Veduto il proprio decreto in data 6 marzo 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 18 marzo 1937-XV, n. 65, con il quale si è provveduto a sostituire uno dei membri del citato Collegio di liquidatori con il sig. Enrico, anzi Ennio Buttura;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di applicare alla liquidazione in corso della Cassa rurale suindicata la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuto che la situazione dell'azienda rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces (Bolzano), in liquidazione, è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa rurale stessa è sostituita con la procedura regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1937 - Anno XV

(1750) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1937-XV.

Estensione dell'aliquota di tassa scambio ridotta del 0,50 per cento al prodotto antiparassitario « Volck Invernale ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Ritenuto che il prodotto denominato « Volck Invernale » risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'utimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento stabilita con l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, è estesa, a decorrere dal 1° maggio 1937-XV, agli scambi del prodotto antiparassitario posto in commercio con la denominazione di « Volck Invernale ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

(1777) *Il Ministro*: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1937-XV.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1936-37.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 24 ottobre 1935-XIII, col quale venne approvato lo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1936-37;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1936-XIV, 31 agosto 1936-XIV e 9 settembre 1936-XIV, con i quali vennero approvate variazioni al predetto bilancio;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1936-37.

Roma, addì 21 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1936-37.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 2 - Spese per indennità di trasferta e di missione	L.	15.000 —
Cap. n. 4 - Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati	»	3.000 —
Cap. n. 5 - Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, ecc.	»	20.000 —
Cap n. 8 - Spese casuali	»	3.000 —
Totale degli aumenti	L.	41.000 —

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 9 - Devoluzione al fondo di riserva, ecc.	L.	38.560,90
Cap. n. 11 - Spese per indennità di trasferta e di missioni afferenti all'esercizio 1935-36	»	2.439,10
Totale delle diminuzioni	L.	41.000 —

Roma, addì 21 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le comunicazioni*: BENNI.

(1698)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1937-XV.
Costituzione della Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1937.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 31 del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1937 con cui furono indetti gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per il corrente anno;

Decreta:

La Commissione per gli esami di avvocato per l'anno 1937 è così costituita:

Isotti comm. Carlo, consigliere della Corte di cassazione, presidente effettivo;
Maroni comm. Lorenzo, consigliere della Corte di cassazione, presidente supplente;
Rocco prof. Arturo, ordinario di diritto e procedura penale nella Regia università di Roma, membro effettivo;
Zanobini prof. Guido, ordinario di diritto amministrativo nella Regia università di Roma, membro effettivo;
Iemolo prof. Arturo Carlo, ordinario di diritto ecclesiastico nella Regia università di Roma, membro supplente;
Asquini on. prof. Alberto, ordinario di diritto commerciale nella Regia università di Roma, membro supplente;
Fabrizi avv. Alfredo, residente in Roma, membro effettivo;
Forges Davanzati avv. Enrico, residente in Roma, membro effettivo;
Orlandi avv. Antonio, residente in Roma, membro effettivo;
Vassalli avv. Filippo, residente in Roma, membro effettivo;
Miglioranzi avv. Luigi, residente in Roma, membro supplente;
Pizzicaria avv. Riccardo, residente in Roma, membro supplente;
Romano avv. Salvatore, residente in Roma, membro supplente;
Todaro avv. Renato, residente in Roma, membro supplente.

Eserciteranno le funzioni di segretario i giudici comm. Silvio De Vuono e cav. uff. Metello Picchinenna, ed il giudice aggiunto cav. Michele Rossano, addetti al Ministero.

Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(1781)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 3 giugno 1937-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 marzo 1937-XV, n. 729, che dà esecuzione all'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e la Svizzera il 30 gennaio 1937, concernente le modalità di applicazione dell'Accordo del 3 dicembre 1935 ai pagamenti relativi alle assicurazioni ed alle riassicurazioni.

(1782)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni ha trasmesso il 30 maggio 1937 alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 762, concernente assegnazioni di bilancio per la costruzione di edifici postali e telegrafici.

(1780)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di interessi su rendita del consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 109

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute nn. 21, 22, 23 e 24 di L. 49 ciascuna relative alle rate semestrali d'interessi da scadere al 1° luglio 1937, al 1° gennaio ed al 1° luglio 1938 ed al 1° gennaio 1939, appartenenti al certificato di rendita del consolidato 3,50 % (1906) n. 428714 di annue L. 98, intestato a Paolini Rosa di Biagio, moglie di Pansa Nicola, e sottoposto ad ipoteca per la cauzione dovuta dalla titolare quale contabile per il servizio postale, telegrafico e telefonico.

A termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al tramutamento del predetto certificato di rendita in cartelle al portatore con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1937-XV.

Roma, addì 26 maggio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1717)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Media dei cambi e dei titoli

del 3 giugno 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,62
Francia (Franco)	84,65
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,805
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,20
Danimarca (Corona)	4,1795
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,704
Olanda (Fiorino)	10,4485
Polonia (Zloty)	360,05
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,827
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,425
Id. 3,50 % (1902)	71,40
Id. 3,00 % (Lordo)	53,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,40
Rendita 5 % (1935)	93,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,225
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,325
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,625
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,925
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,025

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 121

Media dei cambi e dei titoli

del 4 giugno 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,60
Francia (Franco)	84,60
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,785
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,1785
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,703
Olanda (Fiorino)	10,4485
Polonia (Zloty)	360 —
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,826
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) Prezzo di Clearing	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,45
Id. 3,50 % (1902)	71,40
Id. 3,00 % (Lordo)	53,20
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,40
Rendita 5 % (1935)	93,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,35
Id. id. 5 % - id. 1941	101,70
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,975
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,875
Id. id. 5 % - Id 1944	97,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso concernente il rilascio di una nuova serie di cedole per le obbligazioni 5 per cento delle Ferrovie del Tirreno di serie C.

Le obbligazioni, unitarie e quintuple, di serie *C*, emesse, in dipendenza della legge 30 marzo 1890, n. 6751, e in forza del R. decreto 7 agosto 1892, n. 417, per le spese di costruzione delle Ferrovie del Tirreno, e cioè delle linee Eboli-Reggio-Messina-Cerda e dalla marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, rimarranno prive di cedole, col pagamento della cedola n. 90 di scadenza 1° luglio 1937-XV.

Per provvedere all'ulteriore pagamento degli interessi, fino alla estinzione delle obbligazioni della detta serie *C*, sarà unito alle obbligazioni stesse un nuovo e ultimo foglio di 15 cedole, da quella n. 91 (scadenza 1° gennaio 1938) a quella n. 105 (scadenza 1° gennaio 1945).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1° luglio 1937, o presso questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità, e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

(1758) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nell'elenco per smarrimento di certificati di rendita, pubblicato a pagina 1736 della *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1937 il certificato cons. 3,50 (906) n. 587682 per L. 962,50, intestato a Barberi R[illegible]lda, deve intendersi rettificato in 587683 per L. 294.

(1779)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario straordinario del Consorzio del bacino settentrionale della bonifica del lago e delle paludi di Massaciuccoli (Viareggio).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 24 maggio 1937-XV, n. 3309, il comm. dott. Edoardo Moroni è stato nominato commissario straordinario del Consorzio del bacino settentrionale della bonifica del lago e delle paludi di Massaciuccoli, con sede in Viareggio, in sostituzione del gr. uff. dott. Bernardino Petrocchi.

(1728)

Costituzione del Consorzio di bonifica di Osoppo (Udine).

Con R. decreto 23 novembre 1936, registrato dalla Corte dei conti il 26 maggio 1937, al registro 9, foglio n. 51, è stato costituito il Consorzio di bonifica di Osoppo con sede nel Comune omonimo, in provincia di Udine.

(1729)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza dell'Amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Cortona.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto 5 maggio 1937-XV del Capo del Governo, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Cortona (Arezzo);

Veduto il provvedimento in data 5 maggio 1937-XV, col quale è stata disposta la nomina del commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa predetta;

Dispone:

I signori Francesco Poccetti, Pietro Scarpaccini e mons. cav. Giuseppe Bertocci sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'Amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Cortona, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, cap. II del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1748)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone (Campobasso).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 11 agosto 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 agosto 1936-XIV, n. 197, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone (Campobasso);

Veduto il proprio provvedimento in data 11 agosto 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 27 agosto 1936-XIV, n. 198, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;

Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa agraria predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa agraria di prestiti di Montecilfone (Campobasso), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII capo II del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal giorno 27 febbraio 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1749)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces (Bolzano) ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

In sostituzione del Collegio di liquidatori della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces (Bolzano) è nominato commissario liquidatore unico il signor Ennio Buttura; ed i signori dott. Gaetano Lamberti, Francesco Rizzi e rev. Francesco Widmann sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1751)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Rizziconi.

L'anno millenovecentotrentasette, XV E. F., il giorno ventisei del mese di maggio, alle ore diciassette, in Rizziconi nei locali del Fascio, gentilmente concessi, si sono riuniti i signori: rag. Luigi Castellano, dott. Francesco De Lorenzo di Domenico, Giuseppe Pentimalli di Enrico, Rosario Vasta fu Gaetano, il primo quale commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Rizziconi, e gli altri tre quali membri del Comitato di sorveglianza della Cassa medesima (decreto del Capo del Governo 5 maggio 1937-XV, e provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, di pari data) allo scopo di procedere fra i suddetti membri del Comitato di sorveglianza alla nomina del loro presidente ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

A tale fine i suddetti membri hanno proceduto a nominare fra loro il presidente e di comune accordo lo hanno eletto nella persona del signor Giuseppe Pentimalli di Enrico, Segretario del Fascio, il quale accetta.

Del che viene redatto il presente che letto alla presenza dei convenuti viene poscia dagli stessi approvato e sottoscritto.

Giuseppe Pentimalli
Rosario Vasta
Francesco De Lorenzo.

(1767)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di capo officina titolare per l'ebanisteria e la stipetteria nella Regia scuola artistico industriale di Padova.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV per pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1923-I, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1923, reg. 4 Industria, commercio e lavoro, foglio 172, che approva la pianta organica della Regia scuola artistico-industriale di Padova;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3144;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Visto il R. decreto-legge 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIV, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli e per esami al posto di capo officina titolare per l'ebanisteria e la stipetteria nella Regia scuola artistico-industriale di Padova (gruppo B, grado 11°) con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di due anni. In seguito ai risultati del servizio prestato in questo tempo, il capofficina potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta bollata da L. 6 e sottoscritta dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovrà pervenire al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Al presente concorso non sono ammesse le donne.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del presente bando. Il limite massimo è di 45 anni compiuti alla data del bando stesso.

Questo ultimo limite è protratto a 50 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale.

Per coloro, inoltre, che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione. da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti fascisti che risultino ininterrottamente iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento, che fu causa della ferita, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità di impiegati civili statali di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino effettivo servizio in qualità di dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione e comprovino con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio tale qualità, possono partecipare al concorso prescindendo dal limite massimo di età.

Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F. rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra o in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera d).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini sanmarinesi residenti nel territorio della Repubblica di San Marino dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sanmarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini sanmarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal segretario della Federazione, che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è mai stata interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini sanmarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

Gli invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'armi svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale devono produrre il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del decreto stesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale con la firma del cancelliere autenticata dalla competente Autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta, morale, civile e politica, rilasciato dall'autorità del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal Prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio e l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente alla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da lire 4 rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati;

l) diploma di licenza da una scuola o da un istituto d'arte.

Inoltre i candidati possono produrre tutti i titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato. Sono escluse le opere manoscritte o in bozza di stampa.

I documenti di cui alle lettere b), c), e), f) e g) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b), c), f), g), purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio. Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere b), d) e g), purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedano nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi istituti di istruzione artistica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da lire 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente, e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il posto sarà conferito al primo classificato nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 10 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924-II, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

(1655) *Il Ministro*: BOTTAI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.